

II.

PER LA STORIA DEL PENSIERO TEDESCO IN ITALIA.

EDUARDO SALVETTI E C. L. MICHELET.

Mesi or sono, curiosando tra i libri raccolti nello studio del mio amico, prof. Gioele Solari, là, nel suo eremitico appartamento nel Palazzo dell'Accademia delle scienze a Torino, nelle stanze che già abitò Gaspare Gorresio, mi dette all'occhio una miscellanea contenente varii opuscoli di Carlo Ludovico Michelet (1) con le dediche « À M. Salvetti, *hommage de l'auteur* », e, legata con essi, una lettera autografa dello stesso Michelet al Salvetti. Mi risorse subito in mente il ricordo di questo giovane, che fu speranza degli studi speculativi tra il 1850 e il 1860 in Napoli, quando questa città, a causa delle condanne alla galera e degli esilii di tanti uomini di pensiero e di studio, era diventata un deserto intellettuale (2); e mi tornò nell'animo l'eco del compianto che, all'improvvisa sparizione di lui, in pieno fervore, poco più che trentenne (3), fecero i suoi amici e compagni di lavoro.

Quando — scrisse quello di essi che gli si considerava fratello nel pensiero e nell'opera, Antonio Turchiarulo, nella necrologia inserita negli *Annali di diritto teorico-pratico* (4) — quando avviene la morte di un individuo, che era ancora in tutto l'orgoglio e la potenza della gioventù; di cui la freschezza del volto e dei pensieri, il passo ed il linguaggio franchi ed arditi erano una sicura garanzia di lunghi anni di vita, e col quale eravamo abituati ad intrattenerci dell'avvenire, che è la sola e vera esistenza dei giovani, la prima e naturale impressione è quella dello stupore e della incredulità. Noi restiamo attoniti, e non possiamo e non sappiamo ancora credere a tanta perdita: ci pare ancora vederlo e doverlo vedere, sentire la sua voce, stringere quella mano, ch'era calda e palpitante di affetto e di amicizia, comunicare con lui quei pensieri, che formavano l'intrattenimento ordinario. Ma quando si attende invano la visita dell'amico perduto, quando trascorrono i giorni senza udirlo o vederlo, quando la giovine sposa, che noi vedevamo festeggiante al suo fianco, ci si presenta d'innanzi vestita a lutto e lacrimosa; quando quella fanciulla, a cui egli soleva alla nostra presenza prodigare le sue cure, non può pronunziare il nome di padre

(1) Sono l'*Einleitung* alle dissertazioni filosofiche dello Hegel (1832); il prospetto della *Logik u. Encyclopädie d. Philosophie i. Grundrisse*; i *Vorschläge zur Umgestaltung der Deutschen Universitäten* (Berlino, 1850); *Die Zukunft der Menschheit und die Unsterblichkeit der Seele*, e propriamente il terzo dialogo *Die Epiphany der ewigen Persönlichkeit des Geistes* (Berlino, 1852).

(2) V. la *Letteratura d. nuova Italia*, IV, append., p. 264.

(3) Nato il 25 novembre 1826, morì il 20 aprile 1858.

(4) A. II, vol. IV, f. IV, Napoli, 1858, pp. 264-73.

senza farci scorrere per tutto il corpo un brivido involontario e senza trarci sugli occhi le lagrime di compassione e di pietà, allora cessa lo stupore e l'incredulità; ogni illusione sparisce; quel gelo di morte, da cui è stato agghiacciato l'istinto, si comunica a poco a poco al nostro cuore, ed invece dell'avvenire ci si apre dinanzi un sepolcro, nel quale vediamo stesa una figura già deforme, ma conosciuta: e tutte le speranze, che noi avevamo concepite, invece d'essere l'aureola d'un uomo vivo, divengono il lenzuolo mortuario dell'amico perduto. Allo stupore ed alla incredulità succede allora un vuoto immenso ed un profondo dolore. Ed un vuoto immenso ed un profondo dolore è quello che ci cagiona la morte prematura di Eduardo Salvetti, che aveva passati appena gli anni trenta, e che ci è stato rapito da un morbo di pochi giorni.

La necrologia si chiudeva con lo stesso cordoglio inconsolabile, col quale si era aperta:

L'amicizia, l'affezione ed un'ossequiosa memoria verso il defunto, tutte queste sublimi abitatrici del cuore umano non si lasciano seppellire o chiudere fra le mura d'un sepolcro: esse non subiscono le vicende del corpo, e molto meno il peso della terra che copre gli estinti; ma formano un'eterna protesta, e potremmo quasi chiamarle l'ironia della morte. E perciò noi non abbiamo detto un addio al defunto, giacché il cuore avrebbe protestato contro questo addio supremo. Ma basta questa memoria, per quanto tenera ed ossequiosa essa sia, basta forse questa corrispondenza tutta ideale per tener luogo della vera e reale, e per ridonare agli amici un amico, ai parenti un parente, ad una moglie il consorte, un padre ad una fanciulla che nella sua inconsapevolezza tuttora l'invoca e lo chiama, al paese ed alla scienza un uomo, che avrebbe potuto rendere all'uno ed all'altra lunghi e preziosi servizi? La perdita è dunque irreparabile, e volere farsi illusione e consolarsene con astrazioni sarebbe un sofisma del sentimento.

Era il giovane Salvetti una delle più compiute incarnazioni dell'intelligenza napoletana nella sua qualità più schietta: un tipo mentale e morale che ora è diventato raro e pur s'incontra, ma che fu frequente nel passato, e soprattutto nel periodo del Risorgimento. Fondamentale in esso l'attitudine speculativa, il bisogno di considerare tutte le cose dall'alto, al lume dei principii supremi, senza perdersi nelle minuterie, negli empirismi e nelle false distinzioni. Severa l'idea della scienza, per la quale non si perdonava a fatiche di lavori preparatorii e di meditazioni, sdegnando tutto ciò che si presentava come facile e comune. Larga la cultura, in cui la filosofia si disponeva alla letteratura, alla storia, al diritto positivo, senza mai cadere nel diletterantismo ma evitando al tempo stesso ogni mal inteso specialismo, che è confinamento in un angolo donde non si vede nulla e neppur bene l'angolo in cui ci si trova. Vigoroso il sentimento del legame tra teoria e pratica, dell'utilità della teoria e dell'intellettualità della pratica. Armonico, infine, il rapporto tra la mente e l'animo, il pensiero e la vita, la elevazione mentale e la elevazione morale.

Il Salvetti, agile e vivacissimo d'intelletto, pieno di fede nel suo avvenire scientifico, procedeva cauto, con indefessi studi che rivolgeva con paziente sicurezza a un unico fine, il quale prossimamente si presentava come la compenetrazione filosofica degli studi del diritto e della storia del diritto. Tra gli scrittori tedeschi di tale indirizzo uno gli piacque sopra tutti, quell' Eduardo Gans, scolaro dello Hegel, morto anch'esso giovane, lasciando opere insigni di filosofia e storia del diritto. Del Gans l'amico Turchiarulo aveva tradotto o compendiato gli *Studi sul diritto romano* (Napoli, 1854), e gli *Studi intorno alle successioni in Italia nel Medioevo* (ivi, 1853), e lui, il Salvetti, le *Osservazioni intorno alla teorica del tesoro* (nella *Gazzetta dei Tribunali*, n. 925), e un saggio sull'*Amleto* (nel giornale *La Musica*, 1855); e altri o lui stesso aveva in manoscritto la traduzione dell'opuscolo sul *Possesso*. Nel 1856, il Salvetti diè fuori dello stesso autore *Il diritto romano delle obbligazioni e specialmente intorno alla teorica dei contratti*, traduzione preceduta da un discorso sulla vita e le opere del Gans; e in questo discorso o prefazione, dopo avere ricordato che in Francia era stata tradotta solo una parte del quarto volume sulle *Successioni*, « non posso nascondere una certa soddisfazione — diceva, — notando che quasi tutte le traduzioni de' libri di questo altissimo pensatore sono napoletane: ciò potrebbe fornire una comprouva di quello ha scritto non ha guari un altro nostro concittadino, che la mente dei nostri pareva acconcia a questa maniera di studi gravi » (1).

Il discorso introduttivo del Salvetti è ragguardevole, perchè contiene un saggio storico sullo svolgimento degli studi sul diritto, e di quell'opera del Gans che si offriva tradotta dimostra che apparteneva al periodo in cui l'autore inconsapevolmente si veniva dipartendo dalla scuola storica del Savigny per salire all'altra filosofico-storica dell'idealismo. È da leggere in principio la critica che vi si fa di uno scritto sul Gans del St. Marc de Girardin, inserito dapprima nella *Revue des deux mondes* e premesso di poi alla traduzione francese del *Diritto di successione* (1845), perchè vi si vede il contrasto della *forma mentis* napoletana verso la francese. Agli aneddoti, alla psicologia, ai tratti personali, sole cose che interessavano lo scrittore francese, il Salvetti scattava indignato, protestando che non così si discorre di un pensatore, del quale bisogna invece determinare lo svolgimento mentale e il posto che prende nella storia della scienza.

La traduzione ebbe una « seconda edizione riveduta » due anni dopo (2); ma alla prima di esse si riferisce la lettera a lui indirizzata dal Michelet, che l'amico Solari mi ha concesso di trascrivere e pubblicare. Si può immaginare quale avvenimento dovesse essere, pel Salvetti, l'arrivo di questa lettera, con la quale egli entrava in corrispondenza con

(1) *Discorso cit.*, pp. xxx-xxxI.

(2) Napoli, 1858, in 8.º, di pp. LXIV-246.

uno dei maggiori rappresentanti della scuola hegeliana e vedeva gettato come un ponte tra Napoli e Berlino:

Berlin, le 28 Juin 1857.

Monsieur,

Je vous remercie bien de votre traduction de mon ami Gans que vous avez eu la bonté de m'envoyer par l'entremise de l'Ambassade prussienne. Le jugement que vous portez sur St. Marc-Girardin est très-juste. C'est sa coutume de ne rien dire des choses qu'il se propose de traiter. Une fois il en a fait autant, en parlant de la philosophie allemande en général. Vous, au contraire, avec quelle poésie établissez vous le but que vous voulez attendre et décrivez le chemin pour y parvenir! L'aperçu que vous donnez de l'histoire de la jurisprudence me semble très vrai et très judicieux. La manière dont vous relevez le mérite de Gans m'a fort touché, et je vous en remercie comme ami et comme Allemand. Et à ce second égard vos paroles sont d'autant plus importantes qu'en Allemagne on commence à oublier un peu la valeur de Gans. Déjà de son vivant il avait dans Savigny et dans son école de trop puissants ennemis, et après sa mort ceux qui se nomment ses amis, entre autres le professeur Heydemann, et qui ont voulu donner une édition de ses œuvres posthumes et imprimées déjà, s'y sont constamment refusés, disant que ses *παράλιπόμενα* ne se prétaient pas à la publication, quoique je sache positivement le contraire et que Mr. Heydemann se serve des cahiers de Gans pour faire son cours de droit naturel, déroband ainsi au mort les idées qu'il s'approprie lui-même.

Je ne crois pas que vous ayez perdu quelque chose en ne pouvant pas vous procurer l'ouvrage de Gans, *Beiträge zur Revision der Preussischen Gesetzgebung*, 1830, 2 Bände. Car je crois que les articles qui y sont de lui ont été réimprimés ensuite dans les mélanges que vous citez (p. xxx) *Scritti varii* etc. Je vois avec plaisir que par plusieurs traductions Gans est connu en Italie.

P. xxxix me donne l'occasion d'une petite remarque. Nous distinguons la morale subjective, où nous puisons toute la direction de nos actions dans la conscience, de la morale objective qui prend la source aussi dans les coutumes du peuple. Hegel nomme la première *Moralität*, la seconde *Sittlichkeit*. Maintenant vous avez en Italie la même différence: *moralità* et *eticà* (sic). N'auriez vous donc pas pu écrire à cet endroit: « abbiamo la moralità obiettiva o etica »? D'autant plus que mon vieux dictionnaire italien explique *eticà* par *scienza dei costumi*, ἠθος étant en effet coutume. Plus haut j'aurais aussi préféré de voir substitués aux mots: *dalle azioni subiettive* ceux de: *dalle coscienze degli individui*. J'avais écrit: « *Die Subjecktivität der Handlenden* » c. à. d. la subjectivité de ceux qui agissent. Car qu'est ce qu'une action subjective? Les actions sont toujours objectives. Sur la même page xxxix je préférerais aussi *rapporti etici* à *rapporti morali*; p. XLIII, *etica cittadina* au lieu de *moralità cittadina*, etc. Page XLVI: je suis tout-à-fait d'accord avec le point de vue que vous donnez aux travaux de Gans.

Pour répondre maintenant aux questions que vous m'adressez par l'entremise de Mr. Marselli que j'ai le plaisir d'avoir dans ma maison (1), je vous dirai

(1) Nicola Marselli, poi generale nell'esercito italiano, allora filosofo hegeliano: v. intorno a lui il GENTILE, in *Critica*, VII, 178 sgg.

que la jurisprudence depuis la mort de Gans ne me semble pas avoir fait un pas en avant pour s'approprier davantage la philosophie, si ce n'est que dans le droit criminel elle a adopté ma théorie de l'imputation que j'ai déjà établie dans ma dissertation: *De doli et culpa in iure criminali notionibus*, et qui se trouve aussi dans mon *System der philosophischen Moral*, Berlin, 1828. L'ouvrage de Rosshirt, au dire de Mr. Gneist, célèbre professeur de jurisprudence à l'Université de Berlin, est diffus et confus. Les bons livres sur le droit que vous me demandez sont:

1. Heffter (professeur à l'Université de Berlin): *System des Civilproceesse* (1).
2. Roscher (professeur à Leipsic): *National-Oekonomie*, Stuttgart bei Cotta (2).
3. Mohl (je crois, professeur à Tubingue): *Geschichte der Literatur der Staatenwissenschaften*, 2 Bände, 1855 u. 1856 (3).
4. Gneist: *Heutiges Englisches Verfassungsrecht* (4).
5. Heffter: *Europäische Völkerrecht* (5). Ce livre a été traduit en français par Bergson sous le titre: *Droit international de l'Europe*, Librairie des Schröder, Berlin, Unter den Linden, 23.

Je vous suis bien reconnaissant, Monsieur, de la brochure *Delle antinomie legali* que Mr. Marselli m'a donnée en votre nom, et plus encore de la dédication qu'il y a inscrite selon votre injonction. Si vous reconnaissez en moi votre père intellectuel, soyez sur que j'ai été tout aussi étonné que charmé de trouver à Naples des amis aussi ardents de mes pensées et de celles de toute l'école, dans un temps où la philosophie est chez nous une *ecclesia pressa et militans*, que nous ne confessons qu'en dépit de notre gouvernement, et qu'il aurait supprimée longtemps déjà, s'il n'y avait pas ici une opinion publique et les privilèges universitaires qui protègent la liberté de la chaire; de sorte que je suis assez heureux de pouvoir dire ce que Tacite dit du temps de Trajan: *Rara temporum felicitate ubi sentire quae velis et quae sentias dicere licet*. Cette oase de la liberté qui m'est restée en Europe sur ma chaire m'y retient et me console un peu de la perte de la liberté politique.

Votre très dévoué
MICHELET.

Lo scritto sulle *Antinomie legali*, al quale il Michelet accenna alla fine della lettera, era una monografia estratta dagli *Annali di diritto teo-*

(1) *System des römischen und deutschen Zivilproceßrechts*, 1843. A. W. Heffter (1796-1880) era un giurista.

(2) *System der Volkswirtschaft*, I. *Grundlagen*, 1854: opera del noto economista (1817-94), la quale ebbe ventiquattro e più edizioni dopo quella prima.

(3) ROBERT VON MOHL (1799-1875), *Geschichte und Litteratur der Staatswissenschaften* (Erlangen, 1855-58).

(4) La celebre opera di H. R. H. F. GNEIST (1816-95), magistrato e poi professore e a lungo deputato alla Camera prussiana, *Das heutige englische Verfassungs- und Verwaltungsrecht* (Berlin, 1859-63).

(5) *Das europäische Völkerrecht*, 1.^a ediz., Berlin, 1844.

rico-pratico del 1857⁽¹⁾, che credo ancor oggi si leggerebbe con piacere e con frutto. C'è un po', per così dire, di sovrabbondanza filosofica, che è segno di giovine scrittore e di giovanile entusiasmo e perciò simpatico; ma è un lavoro limpido, armonico e seriamente pensato. Dei due uffizi attribuiti alla Corte suprema di giustizia (come si chiamava nell'ordinamento napoletano la Cassazione), quello di giudicare se sia stata violata o male applicata la legge, e quello di comporre man mano una serie di massime legali da fornire una viva e crescente interpretazione dei codici, al secondo si dava spesso nella pratica una estensione soverchia. Ora il Salvetti prendeva a determinare questo secondo uffizio, dimostrando che non è secondo, ossia aggiunto, ma nient'altro che un corollario del primo, cioè di quello di censurare i trascorsi già perpetrati, e da ciò ricavava l'ulteriore fine a cui serve così il giudice di merito come quello di rito, che è preparare la riforma delle leggi ossia aprire la via all'ordine legislativo. L'antinomia, che si presenta in quel caso, è tra interpretazione secondo la lettera e interpretazione secondo lo spirito della legge: tra elemento obiettivo ed elemento subiettivo dell'interpretazione. Ma tale distinzione corrente e fondata su buone ragioni non è da intendere (avverte acutamente il Salvetti) in modo assoluto, come semplice predominio dell'uno o l'altro elemento. « Colui il quale si attiene ad un'applicazione stretta, e che si dice seguire la lettera, non segue già la lettera morta, ma uno spirito, un concetto giuridico qualunque, formato dalla riflessione piegata su quella forma esteriore della legge ». Che cosa è, in sostanza, l'antinomia tra le due interpretazioni? Una delle molteplici forme della lotta tra l'elemento stabile e conservatore e l'elemento novatore e mobile, che è « la formula ultima della storia di ogni morale progresso ». I due principii, che in politica prendono i nomi di aristocratico e democratico, in ragion civile si chiamarono *strictum ius* e *bona fides* nell'antica Roma, legge scritta e diritto consuetudinario nel medio evo, *ius conditum* e *ius condendum* in tutte le età delle progredienti legislazioni. « Pari allo spirito, che vivifica un corpo, ed al corpo che riveste uno spirito, quei due elementi non son altrimenti l'un dall'altro distinti se non dall'analisi, figlia della nostra mente conoscente: la loro verità sta nella loro coesistenza, e la eterogeneità loro è il vincolo che senza fine li rende insieme e divisi e uniti ». Di questi due elementi e della loro lotta feconda il Salvetti delineava a larghi tratti la storia nel mondo orientale, greco, romano, medievale e moderno, fino ai tempi napoleonici e alla formazione dei codici: coi quali la lotta non ebbe termine, perchè « le leggi scritte e ridotte a codici non sono altrimenti da reputare se non siccome un libro, il cui valore e pregio reale è signifi-

(1) A. II, vol. III, f. I, pp. 3-37: avv. EDUARDO SALVETTI, *Delle antinomie legali. Osservazioni di diritto civile intorno all'art. 131 della legge organica dell'ordine giudiziario*.

cato da concetti tanto varii quanto varia è la mente dei lettori ed interpreti... Ciò che si chiama spirito delle leggi in effetti non è altro che l'espressione della ragion composta de' due termini: la parola obbiettiva e l'intelletto e gli argomenti dell'interprete ». Ma laddove fino al principio del secolo decimonono l'elemento mutabile e novatore, la subbiettività degli interpreti e de' formatori delle leggi, era abbandonata a sè stessa, con le nuove istituzioni giudiziarie e con la Corte di Cassazione ebbe ordinamento e regola. L'ordine giudiziario riceve e dà vita all'ordine legislativo: da questo gli è affidato l'elemento obbiettivo, la parola della legge, ma nella coscienza giuridica del tempo ne deve ricercare l'elemento subbiettivo, lo spirito e il valore reale. Il risultato dell'applicazione della legge è implicitamente elogio o biasimo di questa: elogio, se il caso d'applicarla si presenta e se la sua lettera risponde e si adegua al suo spirito; biasimo, se quel caso non si presenta, o se la sua lettera non si adegua allo spirito. « Una legge non trova applicazione il più sovente quando precorre in civiltà la coscienza comune: esempio di ciò presso di noi sarebbero le disposizioni legali intorno alla comunione dotale, chè a tal concetto non possiamo levarci ancora, se non raramente, noi, le cui donne hanno tuttavia più del romano che del germanico. Lo spirito di una legge si fa giorno ad onta della sua lettera, quando, per contrario, la coscienza giuridica è in progresso; sicchè il concetto di tale o tal' altro rapporto, dinanzi puntualmente espresso dalla parola della legge, straripa da quei confini impostigli. Nel primo caso avremo la desuetudine; nel secondo, la interpretazione, l'uso degli equipollenti, la giurisprudenza fecondatrice; ma amendue i casi denunciano una sconvenienza o disarmonia fra la legge e la coscienza giuridica comune ». Ora in ciò il magistrato di merito rappresenta la coscienza giuridica, quello di rito l'obbiettività della legge, e al miglioramento della legislazione esso collabora non col seguire il magistrato di merito nella interpretazione larga o nella modificazione della legge, ma col serbare valore a questa nella sua obbiettività, sì da fare scoppiare aperta la contraddizione e portarla innanzi al legislatore. « In questo conflitto di opinioni la conciliazione legislativa per essere conforme ai principii deve accettare il concetto prodotto dall'elemento novatore e rivestirlo della forma dell'elemento stabile. Siffattamente amendue le opinioni trionfano e soccombono in parte. Il magistrato di merito vedrà trionfare la opinion sua, e soccomberà in questo, che, dopo la interpretazione autentica, apparirà chiaramente come quella sua opinione, avendo mestieri di una sanzione legislativa, non era innanzi contenuta nella parola della legge. Il magistrato di rito trionferà in quanto sarà riconosciuta vera la difformità tra la pronunzia in merito e la legge esistente, e soccomberà in questo, che il concetto contenuto nella decisione annullata, e però opposto a quello portato in suprema Corte, diventerà ormai interpretazione autentica. Si potrebbe dire in breve che la interpretazione legislativa accetta il contenuto del giudice del merito; ed accetta la critica della motivazione in merito

del giudice di rito ». Coscicchè « i magistrati di merito e la Corte suprema, nell'ufizio di giudicare, gli uni delle cause e l'altra delle pronunzie, debbono insieme concorrere in un ufizio più alto: quello di sostenere ciascun dal suo verso le antinomie legali, fra le quali si rompe la legge, il cui spirito straripa dalla lettera. In questo caso i due magistrati dissidenti diventano avvocati supremi di una questione *de iure condendo* dinanzi al potere legislativo; l'interesse privato delle parti resta come semplice causa occasionale; la questione diventa di ordine pubblico ».

Oltrechè di un'opera di maggior mole « sui progressi ultimi e sullo stato presente della scienza del Diritto », alla quale il Salvetti attendeva quando fu colto dalla morte, il Turchiarulo fa cenno di altri scritti di lui a stampa, ma senza indicazioni precise, dicendo che « molti suoi articoli furono inseriti nei periodici di questa capitale, dei quali alcuni sono tuttavia in corso », articoli in cui « prendendo occasione da argomenti di poca importanza », si elevava « alle più alte considerazioni di estetica, di dritto e di filosofia ». Anchè ricorda « due dissertazioni scritte in francese e date da lui ad un'importante Rivista straniera composta dai più eminenti giovani pensatori che abbia ora la Francia ed a cui concorrono colla loro simpatia e coi loro lavori le più elette e rinomate intelligenze del resto dell'Europa: l'una sopra Taine, l'altra sui moderni filosofi della Francia. Ed i compilatori di questa Rivista, che con essa intendono porre un centro comune a tutto il pensiero scientifico e più progressivo del nostro tempo, le accolsero con plausi, contenti di aver acquistato un collaboratore così felice e così giovane, ed un rappresentante del pensiero napoletano. La prima è stata già pubblicata; l'altra è sventuratamente destinata a tener luogo di orazione funebre pel suo autore ». I due articoli dovevano, evidentemente, formarne un solo, l'uno continuazione dell'altro, concernendo entrambi il libro allora pubblicato del Taine su *Les philosophes classiques français du XIX.^e siècle* (1856); ma, per ricerche che ne abbia fatto sia direttamente sia per mezzo di amici, in Italia e in Francia, sinora non mi è stato dato ritrovarli.

B. C.